



CITTA' DI ATRIPALDA

PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 27 del 29-09-2017

OGGETTO

REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, n. 100 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE.

L'anno duemiladiciassette il giorno ventinove del mese di settembre alle ore 19:00 nella Residenza Comunale, previo espletamento delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale.

Presiede la seduta: Ing. Giuseppe Spagnuolo in qualità di Presidente.

Partecipa all'adunanza, nell'esercizio delle sue funzioni, il Segretario Generale Dott. Beniamino Iorio.

Intervengono:

Nazzaro Anna	P	De Vinco Giuliana	P
Moschella Vincenzo	P	Del Mauro Massimiliano	P
Palladino Nunzia	P	Antonacci Salvatore	P
Urciuoli Stefania	P	Spagnuolo Paolo	P
Troisi Antonio	P	Mazzariello Francesco	P
Musto Mirko	P	Landi Domenico	P
Pesca Costantino	P	Picariello Maria	P
Gambale Antonella	P	Scioscia Fabiola	P

Il Sindaco, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta e la discussione sull'oggetto all'ordine del giorno.

Sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 267/00, come modificato dalle legge 213/12, hanno espresso i relativi pareri i responsabili dei Settori interessati come riportati in calce.

SINDACO-PRESIDENTE: La disciplina normativa impone di effettuare entro il 30 settembre una ricognizione delle partecipazioni dell'Ente nelle società di capitali. Gli uffici hanno effettuato una ricognizione più ampia al fine di avere il quadro complessivo delle partecipazioni in tutte le diverse forme associative tra enti, quali associazioni, consorzi.

Il Comune partecipa a due sole società di capitali: Alto Calore Spa e Asmenet s.c.ar.l. La proposta in discussione prevede di mantenere la partecipazione nell'Alto Calore S.p.a., perché è una società che gestisce un servizio pubblico e quindi per legge di utilità pubblica mentre per l'Asmenet che fornisce servizi informatici si propone l'alienazione delle quote perché l'Ente ha attivato altre modalità di gestione dei servizi informatici.

CONSIGLIERE SPAGNUOLO: Sul punto esprimiamo voto favorevole sia perché si va nella direzione della riduzione delle spese inutili per gli Enti Locali sia perché già nella precedente consiliatura era stata elaborata una proposta di deliberazione in tal senso.

SINDACO-PRESIDENTE: Solo per precisare che la proposta di deliberazione elaborato in passato dagli uffici prevedeva il recesso dal Consorzio Asmez, mentre oggi rimaniamo in tale consorzio perché sostanzialmente non ha una quota annua ma potenzialmente può dare più servizi al Comune mentre Asmenet prevede una quota associativa fissa.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, recante il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo") ha innovato la disciplina in materia di partecipazioni societarie pubbliche;

PRESO ATTO che l'art. 4, comma 1, D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 dispone che le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., e comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo per la:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;

ATTESO, altresì, che il Comune, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio può mantenere partecipazioni *“in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”*;

RILEVATO che per in applicazione di quanto stabilito dall'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate oppure incluse in un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione, per come previsto dall'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio 2013-2015, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Fontanarosa purché l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa società rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;

— in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in “*house providing*”, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell’art. 16, D. Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell’attività prevalente producendo almeno l’80% del loro fatturato nell’ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell’art. 4, c. 1, D. Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale della società;

VISTO l’esito della ricognizione effettuata dagli uffici come risultante nell’allegato A alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta;

PRESO ATTO che le partecipazioni rilevanti ai fini della previsione di cui al citato art. 24 sono quelle detenute nelle società di capitali, anche consortili;

PRESO ATTO, quindi, che il Comune di Atripalda detiene partecipazioni societarie rilevanti esclusivamente nell’Alto Calore Servizi S.p.a. e nella Asmenet soc. cons. a.r.l. come indicato al punto 1 della citata relazione;

VALUTATE le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi da parte delle società partecipate dall’Ente, con particolare riguardo all’efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

CONSIDERATO che la ricognizione delle partecipazioni societarie è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, e che l’esito della ricognizione deve essere, comunque, comunicato ai sensi dell’art. 24, c.1, T.U.S.P.;

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall’approvazione della presente delibera;

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

RICORDATO che in caso di mancata adozione dell’atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall’art. 21 del Decreto correttivo, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall’art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all’art. 2437-quater, cod. civ.;

VERIFICATO che in base a quanto sopra non sussistono motivazioni per l’alienazione della partecipazione societaria all’ALTO CALORE SERVIZI S.P.A., in quanto tale società ha quale oggetto sociale “*l’attività di controllo, trattamento, difesa e valorizzazione delle risorse idriche e, in particolare, l’impianto e la gestione del servizio idrico integrato [...] così come definito dal d.lgs. n. 152/2006 s.m.i.*” rientrante nella previsione di esclusione dall’obbligo di alienazione di cui all’art. 4, c. 2, lett. a) del T.U.S.P.;

VERIFICATA la opportunità di procedere alla alienazione della partecipazione societaria alla ASMENET SOC. CONS. A.R.L. in quanto i servizi dalla stessa forniti sono oggi gestiti diversamente dall’Ente come da relazione degli uffici in atti;

ACQUISITO, in via preliminare, il prescritto parere tecnico, ed il parere di regolarità contabile e l’attestazione di copertura finanziaria in quanto il presente atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell’ente, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ATTESA la propria competenza a provvedere ai sensi dell’art. 42 D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ACQUISITO il parere espresso dall'Organo di revisione con verbale n. 24 del 28.9.2017 – prot. 21547 pari data- reso ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D. Lgs. n. 267/2000;

RITENUTO di provvedere in merito;

VISTI:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante: “*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*” e successive modificazioni;
- il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 recante “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.*”;
- il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, recante il nuovo “*Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.)*”;
- lo Statuto comunale;

RITENUTO necessario rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000, stante la necessità di rispettare i termini di legge;

Per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono di seguito integralmente riportate e trascritte:

Con voti unanimi

DELIBERA

- 1) DI CONSIDERARE la narrativa che precede parte integrante e sostanziale della presente proposta;
- 2) DI APPROVARE la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, accertandole come dal punto 1 dell'allegato “A” alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 3) DI DISPORRE, ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., l'alienazione della partecipazione societaria alla ASMENET SOC. CONS. A.R.L.;
- 4) DI DISPORRE che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

LO STESSO CONSIGLIO

Con voti unanimi

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4, D.Lgs. n. 267/2000;

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
F.to Ing. Giuseppe Spagnuolo

Il Segretario Generale
F.to Dott. Beniamino Iorio

Certificato di Pubblicazione

Certificasi dal sottoscritto Segretario che, giusta relazione dell'Istruttore addetto alle pubblicazioni, copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.lgs n.267 del 18/08/2000, per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 03-11-2017

Dal Municipio, li 03-11-2017

Il Segretario Generale
F.to Dott. Beniamino Iorio

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti di ufficio;

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29-09-2017

Per espressa dichiarazione di immediata esecutività (art. 134 c. 4 D.lgs n. 267/2000).

Dal Municipio, li 03-11-2017

Il Segretario Generale
F.to Dott. Beniamino Iorio

VISTO DI Regolarita' contabile

Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to Dott. Paolo De Giuseppe

VISTO DI Regolarita' tecnica

Il Responsabile del Settore
F.to Dott. Paolo De Giuseppe

Per copia conforme al suo originale.

Dal Municipio, li 03-11-2017

Il Segretario Generale
Dott. Beniamino Iorio



COMUNE DI ATRIPALDA

PROV. AVELLINO

Ricognizione delle partecipazioni possedute al 23 settembre 2016

(ex art.24, D.Lgs. n.175/2016 come modificato dal D.Lgs. n.100/2017)

Allegato "A"

1- Elenco delle partecipate dell'Ente

1. Le partecipazioni societarie

Il Comune di Atripalda partecipa al capitale delle seguenti società:

ALTO CALORE SERVIZI S.p.a., C.F. 00080810641, società ad intera partecipazione pubblica che si occupa della gestione del servizio idrico.

Quota di partecipazione 1,5693% del capitale societario.

L'Alto Calore Servizi S.p.a. -Alto Calore Patrimonio S.p.a. sono nate nell'anno 2003 a seguito dello scioglimento del Consorzio Interprovinciale Alto Calore, che fino ad allora aveva gestito le reti idriche ed il servizio idrico per 125 Comuni della provincia di Avellino e di Benevento.

Per effetto di tale scioglimento i comuni consorziati sono diventati soci di Alto Calore Servizi S.p.a.

L'Alto Calore Patrimonio S.p.a. è confluita in Alto Calore Servizi S.p.a. con un incremento della quota di partecipazione.

L'Alto Calore Servizi S.p.A., con partita IVA 0080810641, è la società che ha la gestione risorse delle risorse idriche, a tempo indeterminato. La percentuale di partecipazione è dello 1,5693 %.

ASMENET CAMPANIA

Asmenet Campania è una società consortile a responsabilità limitata costituita in data 29 luglio 2005 ai sensi del D. Lgs. 267/2000 (TUEL) e s.m.i. allo scopo di favorire la partecipazione al processo di innovazione in atto e sostenere l'erogazione di servizi di eGovernment da parte degli Enti locali campani.

Asmenet Campania realizza una struttura di erogazione di servizi ai cittadini, alle imprese e al territorio focalizzata sui fabbisogni espressi dal sistema locale di riferimento, in particolare per l'impiego delle Ict, valorizzando la cooperazione tra i Comuni coinvolti e tra loro, le Province e la Regione e promuovendo le realtà sociali, economiche e culturali nei territori amministrati dai Comuni coinvolti.

La percentuale di partecipazione è dello 0,06%.

2. Altre partecipazioni e associazionismo

Per completezza, si precisa che il Comune di Atripalda partecipa ai seguenti Enti:

1. Consorzio dei Servizi Sociali A5
2. Consorzio per la promozione della Cultura e la valorizzazione degli studi universitari
3. Consorzio ASI Avellino
4. Consorzio Asmez
5. Lega delle Autonomie Locali della Campania

6. AICCRE Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa
7. ANCI- Associazione Nazionale Comuni d'Italia
8. -E.I.C.- Ente Idrico Campano
9. Ente d'Ambito ATO Calore Irpino
10. A.T.O. - Consorzio obbligatori rifiuti
11. BIMED

Consorzio dei Servizi Sociali A5

Con deliberazione di CC. n. 25 del 19/07/2005, il Comune di Atripalda approvava lo schema di convenzione e lo Statuto per la costituzione del Consorzio, ai sensi dell'art. 31 D.Lgs 267/2000, per la gestione associata dei servizi sociali di cui alla legge 328/2000, denominato all'epoca "Consorzio dei Servizi Sociali Ambito A6".

Il Consorzio è costituito per la gestione definitiva degli interventi e dei servizi previsti nel Piano di Zona Ambito territoriale, per la gestione unitaria e integrata dei servizi alla persona e svolge le funzioni previste dagli articoli 10 e 21 della legge regionale n. 11/2007 e successive modifiche e integrazioni.

Lo scopo del Consorzio si esaurisce con il termine della durata del Piano di zona medesimo e della sua attuazione.

Partecipazione: 10,88%.

Consorzio per la promozione della Cultura e la valorizzazione degli studi universitari di Avellino

L'adesione al Consorzio è avvenuta con delibera di C.C. n. 80/1992.

Il Consorzio ha i seguenti scopi: a) assume ogni iniziativa idonea e promuove lo sviluppo della cultura ed il progresso scientifico anche in collegamento con i distretti scolastici e l'Università in una prospettiva di educazione permanente; b) svolge gli interventi necessari nel quadro del programma di integrazione degli studi universitari in Campania proposto dalle Regioni ed accolto dal Governo, per la creazione, da parte dello Stato, in Avellino ed in Irpinia di strutture universitarie articolate in corsi di laurea, diplomi di I livello, dottorato di ricerca, corsi di perfezionamento e corsi "master". Promuove inoltre similmente il mantenimento in essere, con gli interventi necessari, dei corsi di Diploma universitario di I livello in Ingegneria dell' Ambiente e delle Risorse, già attivati in Avellino dal Consorzio. c) promuove, organizza e gestisce, nel campo della formazione professionale, programmi organici con particolare riguardo al settore delle professioni (economiche, agrarie ed a quello della Pubblica Amministrazione e della organizzazione aziendale); d) promuove il decentramento da parte di Atenei statali di corsi per studenti lavoratori, assicurando i mezzi per la loro attuazione; e) svolge iniziative intese ad ottenere l'istituzione di istituti statali, scuole dirette a fini speciali, di corsi di specializzazione post-laurea e di diplomi universitari anche al di là dei settori di cui alla lettera b). La durata del Consorzio è fissata fino al 30 ottobre del 2025.

Consorzio ASI Avellino

Il Comune di Atripalda ha aderito al Consorzio con delibera di C.C. n. 69/2000 approvandone il relativo Statuto.

Il Consorzio ASI, Consorzio per Area Sviluppo Industriale della Provincia di Avellino, è un ente pubblico economico che opera, da decenni, al fine di garantire, agli imprenditori che investono in Irpinia, una buona rete di infrastrutture ed un articolato e soddisfacente sistema di servizi : rete idrica potabile ed industriale, impianti di potabilizzazione e depurazione, pubblica illuminazione, energia elettrica, gas metano, videosorveglianza, viabilità interna, rete telefonica e telematica, centri servizi.

Consorzio Asmez

Il Comune di Atripalda ha aderito al Consorzio con delibera di C.C. n. 60/2000.

Il Consorzio ASMEZ è un Ente senza fini di lucro a maggioranza pubblica. Esso svolge un'attività di assistenza, consulenza e di supporto all'azione dei Comuni consorziati in diversi settori di attività. Fanno parte dell'Assemblea consortile gli Enti Locali che ne detengono circa il 70% delle quote.

Il Consorzio si propone di dare supporto a detti Enti per l'introduzione delle nuove tecnologie, per il miglioramento delle tecniche di gestione, per l'accesso ai fondi europei e per la promozione protagonisti del contesto socio-economico della popolazione.

Quota di partecipazione 0,25%.

Legautonomie

Il Comune di Atripalda ha aderito alla Lega delle Autonomie Locali della Campania con delibera di G.C. n. 63/2004.

È un'Associazione di comuni, province, regioni, comunità montane, costituitasi nel 1916 e impegnata per la crescita democratica e civile del Paese attraverso un processo di rinnovamento istituzionale fondato sulla valorizzazione delle amministrazioni locali e regionali.

L'impegno dell'organizzazione è caratterizzato da un progetto finalizzato alla costruzione di una Repubblica di segno federale fondata sulla parità ordinamentale tra Stato centrale, Regioni ed Autonomie locali e sullo sviluppo e il riequilibrio economico sociale e territoriale tra aree forti e aree svantaggiate secondo i principi della cooperazione, della solidarietà, della sussidiarietà, della trasparenza e di una efficienza competitiva della Pubblica Amministrazione, con proposte di riforma istituzionale indirizzate ad un effettivo decentramento amministrativo con l'obiettivo di valorizzare i diversi livelli di governo locale.

Legautonomie ha orientato il suo impegno di associazione promuovendo attività di formazione e di consulenza tecnica e metodologica e di ricerca e indagine conoscitiva per favorire e promuovere l'innovazione organizzativa e l'introduzione di nuovi modelli di gestione nei governi locali.

A Legautonomie aderiscono circa duemilacinquecento enti tra comuni, province, regioni e comunità montane.

Legautonomie è articolata con strutture regionali e provinciali che coprono tutto il territorio nazionale; le sedi decentrate, oltre ad attività formativa e informativa, collaborano con la struttura nazionale alla elaborazione di ricerche e studi sull'efficacia dell'azione amministrativa degli enti.

AICCRE

Il Comune di Atripalda ha aderito all'Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle regioni d'Europa con delibera di G.C. n. 445/1989.

È L'Associazione che riunisce tutti i livelli di governo locale: Comuni, Province e Regioni, con l'intento di sostenere l'intero Sistema delle autonomie locali. L'AICCRE promuove progetti per finanziamenti europei; corsi di formazione per utilizzare al meglio le opportunità che offre

l'Unione europea; gemellaggi con altri comuni europei e, tra l'altro, partenariati per partecipare ai tanti bandi europei; promuove la partecipazione ad incontri internazionali e scambi di know-how; promuove la partecipazione a seminari sui temi che più interessano il territorio.

ANCI

Il Comune di Atripalda ha aderito all'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia con delibera di C.C. n. 134/1986.

L'ANCI promuove lo studio e l'approfondimento di problemi che interessano Comuni e Città metropolitane e orienta la propria attività sulle materie riguardanti la Pubblica Amministrazione; interviene con propri rappresentanti in ogni sede istituzionale in cui si prendano decisioni concernenti gli interessi delle Autonomie locali; presta in modo diretto, o mediante accordi e convenzioni con varie società, attività di consulenza e assistenza ai Comuni relativamente a competenze che la legge attribuisce al Parlamento e allo Stato nazionale; esamina i problemi che riguardano i dipendenti degli Enti locali e riveste un ruolo nell'Agenzia (ARAN – Agenzia per la Rappresentanza Negoziabile nelle Pubbliche Amministrazioni) che tratta la definizione del contratto nazionale di lavoro del comparto; favorisce iniziative per diffondere la conoscenza delle istituzioni locali.

Ente Idrico Campano

Il Comune di Atripalda con delibera di C.C. n. 24/2016 ha preso atto dello statuto dell'Ente Idrico Campano approvato con delibera Giunta Regionale della Campania n. 885 del 29/12/2015.

Con la Legge regionale n. 15 del 2 dicembre 2015 "Riordino del servizio idrico integrato ed istituzione dell'Ente Idrico Campano", la Regione Campania ha individuato un ambito territoriale unico di dimensioni regionali, suddiviso in ambiti distrettuali corrispondenti agli esistenti ambiti territoriali ottimali.

L'ente di governo dell'ambito unico regionale è l'Ente Idrico Campano (EIC), individuato dalla L.R. 15/2015.

ENTE D'AMBITO CALORE IRPINO

Il Comune di Atripalda con delibera di C.C. n. 130 del 22/12/1999 ha aderito all'Ente d'Ambito Calore Irpino, Consorzio obbligatorio di funzioni in applicazione della legge 5.01.1994 e n.36 della L.R. 21.05.1997 n.14.

L'ente d'Ambito Calore Irpino nacque con l'intento di organizzare il servizio idrico integrato nell'ambito territoriale "Calore Irpino". Esso svolge le funzioni di programmazione e controllo delle attività e degli interventi necessari per l'organizzazione e gestione del servizio idrico suddetto.

La partecipazione deve essere mantenuta nelle more della riorganizzazione dell'intero ambito territoriale di riferimento, anche per effetto dell'art.3 bis del D.L. 13.08.2011 n 113 convertito con modificazioni dalla legge 14.09.2011 n.148 e successive modifiche ulteriori, da ultimo apportate dal comma 609 della legge 23.12.2014 n.190 (legge stabilità 2015).

Quota di partecipazione 1,49%.

A.T.O. - Consorzio obbligatorio rifiuti -

Con delibera C. C. n. 42 del 22/10/2007, il Comune di Atripalda aderiva e approvava lo schema di Statuto e Adesione per la costituzione degli ATO, in ossequio al dettato della legge regionale n.28/3/2007 n.4.

Con delibera del C.C. n. 37 del 3/11/2016 il Comune di Atripalda ha aderito all'Ente d'Ambito AV ai sensi dell'art. 25 della Legge regionale n. 14/2016.

BIMED "ASSOCIAZIONE BIENNALE DELLE ARTI E DELLE SCIENZE DEL MEDITERRANEO"

Il Comune di Atripalda ha aderito all'Associazione con delibera di C.C. n. 30/2005.

Trattasi di Associazione di Enti Pubblici che ha come scopo la promozione e lo sviluppo della cultura e dell'arte, attività queste da collegarsi alle strategie di sviluppo pubbliche e private poste in essere in favore del Mezzogiorno e del contesto dello scenario europeo ed internazionale.

L'elencazione sopra indicata, di cui al punto 2, ha solo scopo ricognitivo e informativo. L'adesione agli Organismi di cui al punto 2, essendo forme associative di cui al Capo V del Titolo II del D.L.vo 267/2000 e/o di Consorzi, non rientrano negli obblighi di cui alla normativa innanzi richiamata.

Il Responsabile Settore Finanziario

Dott. Paolo De Giuseppe



Il Responsabile Settore Contenzioso e Affari generali

Dott.ssa Italia Katia Bocchino





Data: Gio 28/09/2017 10:41
Da: Sebastiano Di Ronza
A: comune.atripalda@legalmail.it
Oggetto: parere
Allegato/i: CCF28092017_0001.pdf(*dimensione 663 KB*)

In allegato copia verbale 24/2017 Revisione straordinaria partecipazioni

Il Revisore dei Conti

SdR

--

COMUNE DI ATRIPALDA (AV)

Prot. 0021547 del 28-09-2017

In Arrivo h. 11:24:51

Mittente: dott.di Ronza Sebastiano

Revisore dei Co

Ufficio Assegnatario: SINDACO SEGRETARIO GENERALE I
SETTORE/II

COMUNE DI ATRIPALDA

(Provincia di Avellino)

Al Sig. Sindaco

Al Segretario Comunale

Al Responsabile Servizi Economico – finanziari

Parere dell'organo di revisione

Verbale n. 24 del 28/09/2017

Sulla proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale : " Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D. Lgs. 19/8/2016 n. 175 come modificato dal D.Lgs. del 16/6/2017 n. 100. Ricognizione partecipazioni possedute"

L'Organo di Revisione

Dott. Sebastiano di Ronza



OGGETTO: Parere del Revisore dei Conti sulla proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale – “Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D. Lgs. 19/8/2016 n. 175 come modificato dal D.Lgs. del 16/6/2017 n. 100. Ricognizione partecipazioni possedute”

L'anno 2017, il giorno 28 del mese di settembre, il dott. Sebastiano di Ronza, nominato Revisore dei Conti unico del Comune di Atripalda con delibera del Consiglio Comunale n.23 del 29/05/2015, procede all'esame della proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale – “Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D. Lgs. 19/8/2016 n. 175 come modificato dal D.Lgs. del 16/6/2017 n. 100. Ricognizione partecipazioni possedute”

Vista

- la proposta di deliberazione n. 29 del 21/9/17 disposta per l'adozione da parte del Consiglio Comunale;

Visti

- il D. Lgs. 267/2000 - T.U.E.L.
- il D. Lgs. n. 118 del 23/6/2011 – disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali.....-
- il D.Lgs. n. 175 del 19/8/2016 – T.U.S.P. -
- lo Statuto Comunale
- gli allegati predisposti

ACQUISITI

- il parere positivo di regolarità contabile ed attestazione della copertura finanziaria del Responsabile del Servizio finanziario ,
- il prescritto parere tecnico;

ESPRIME

Parere favorevole per l'adozione della deliberazione da parte del Consiglio Comunale relativa a :

- ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23/09/2016 come da allegato alla delibera ;



- l'alienazione della partecipazione societaria alla Asmenet soc. cons. a r. l.

Atripalda 28 settembre 2017

Il Revisore dei Conti
Dott. Sebastiano di Ronza

